

# I CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI ANALISI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI

***Dott. Giacomo Biondillo***

***Dottore Commercialista***

***Presidente OIV del Consiglio Regionale della Campania***

# CONTROLLO INTERNO

**Controllo** effettuato da un soggetto che, anche se non facente parte dell'ente controllato, opera all'interno della struttura dello stesso ente locale

# Fonti normative

ART. 147 TUEL

ART.147 BIS Controllo di regolarità amministrativa e contabile

ART. 147 TER Controllo strategico – relativo ad enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti

ART. 147 QUARTER Controllo Organismi Partecipati relativo ad enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti

ART.147 QUINQUIES Controllo sugli equilibri finanziari

ART. 147, co. 2, lettera e) TUEL Controllo Qualità dei Servizi

- ART. 147, co. 2 lettera a) TUEL e ART. 196 TUEL Controllo di Gestione

# Dispositivo dell'art. 147 TUEL

## Autonomia Regolamentare

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

# ART.147 BIS Controllo di regolarità amministrativa e contabile

## Regolarità amministrativa

- Responsabile del servizio
- Parere regolarità tecnica

## Contabile

- Responsabile del servizio finanziario
- Parere regolarità contabile

*Sotto la direzione del Segretario*

Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti

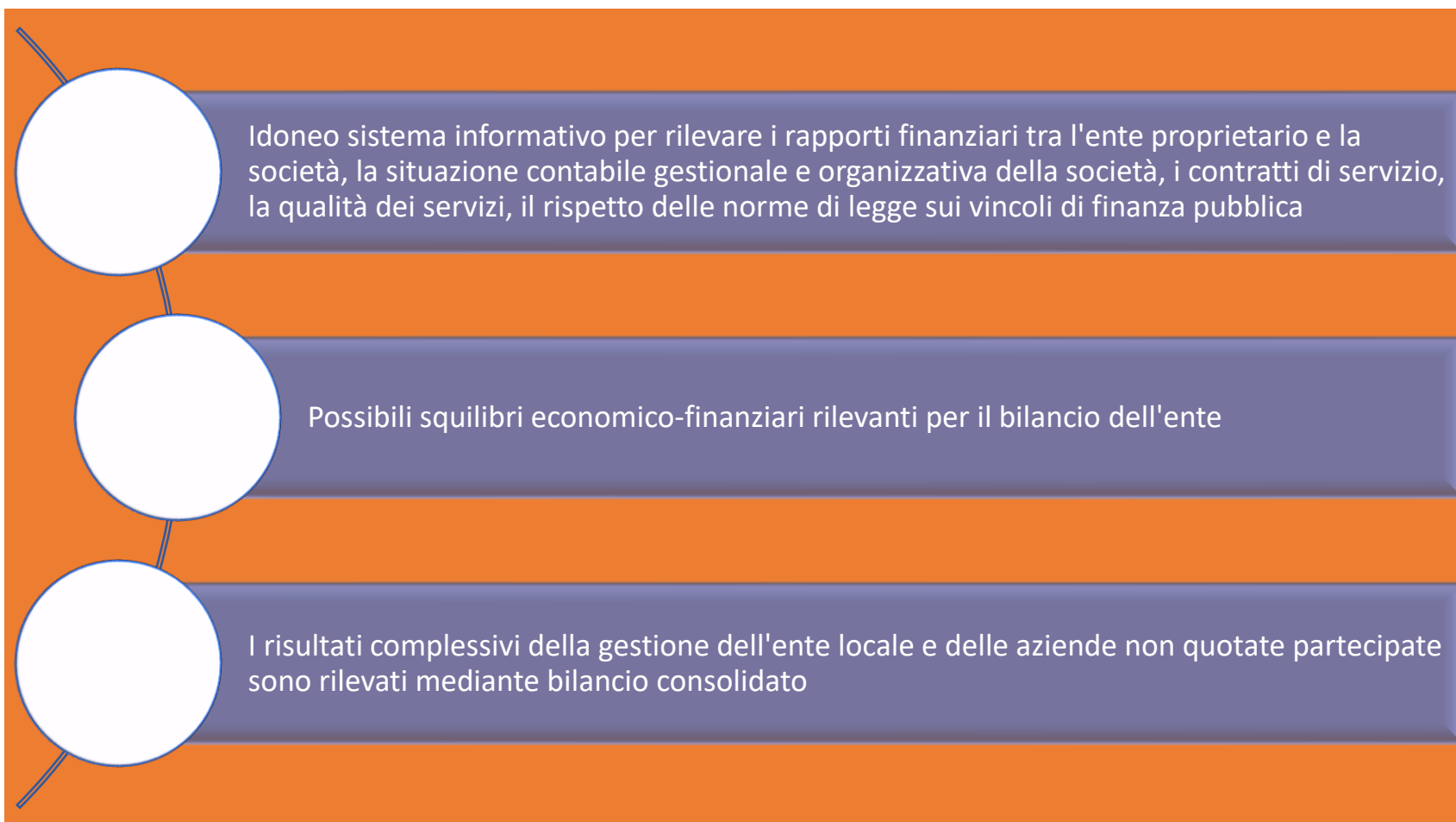
ART. 147 TER Controllo strategico  
*(relativo ad enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti)*

- ✓ Rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
- ✓ L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

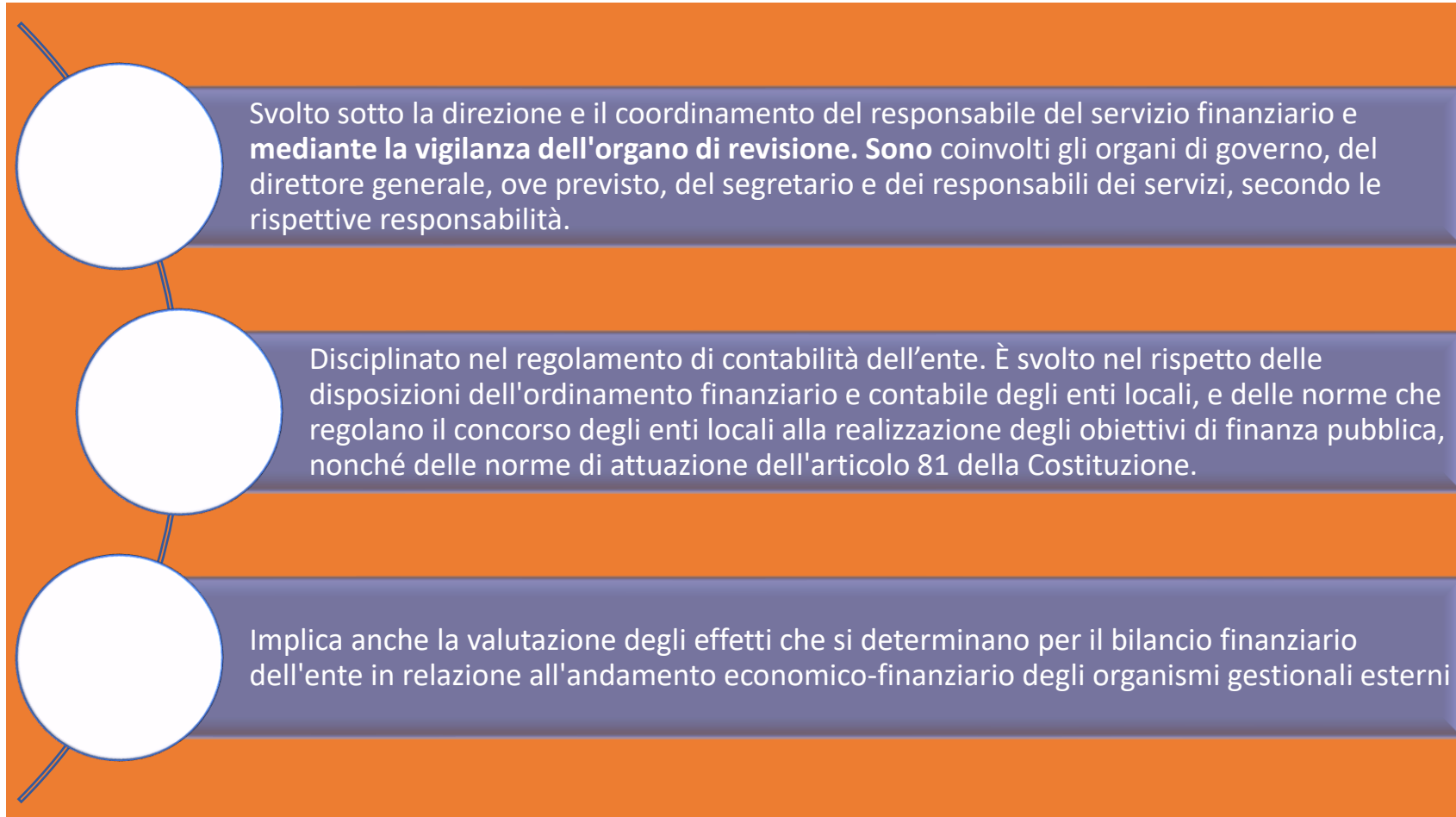
# ART.147 QUATER Controlli sulle società partecipate non quotate

*(relativo ad enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti)*

L'ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.



# ART.147 QUINQUIES Controllo sugli equilibri finanziari



# Il Sistema di Controllo Interno è diretto a:

a)

- Verificare la gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa - Ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati

b)

- Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute - Congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti

c)

- Garantire il controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno - Attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario - Attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi

d)

- verificare la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

e)

- Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni - Impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

# SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI

*Tuel (art. 147) e d.lgs. n. 150/2009 – D.L. 174/2012*

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI (a tutti gli enti locali)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (a tutti gli enti locali)

CONTROLLO STRATEGICO (comuni con popolazione > 15000 abitanti)

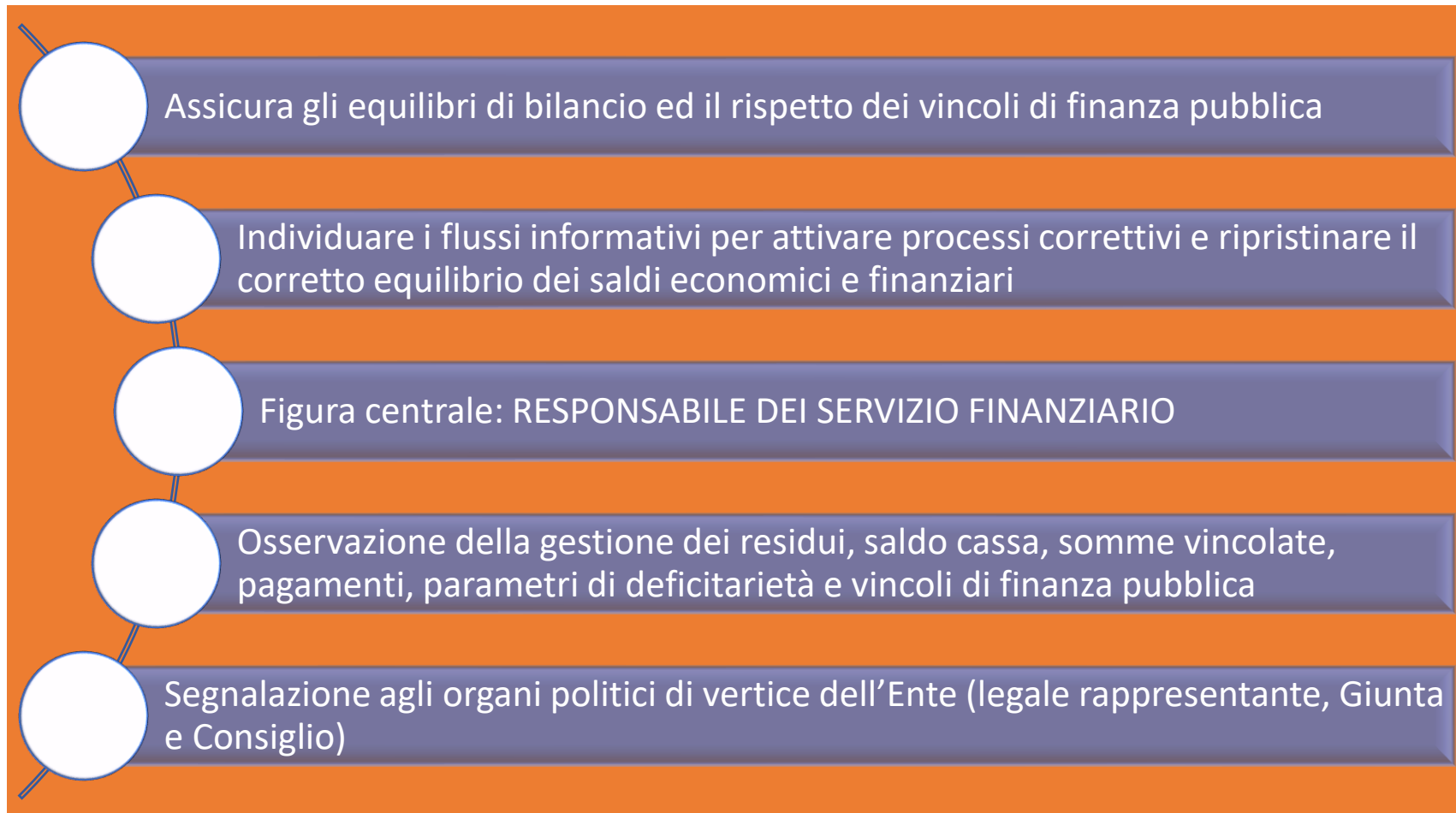
CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (comuni con popolazione > 15000 abitanti)

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI (comuni con popolazione > 15000 abitanti)

CONTROLLO DI GESTIONE (regolamentato ai sensi dell'art. 196, co. 1, solo per comuni con popolazione > 5.000 abitanti)

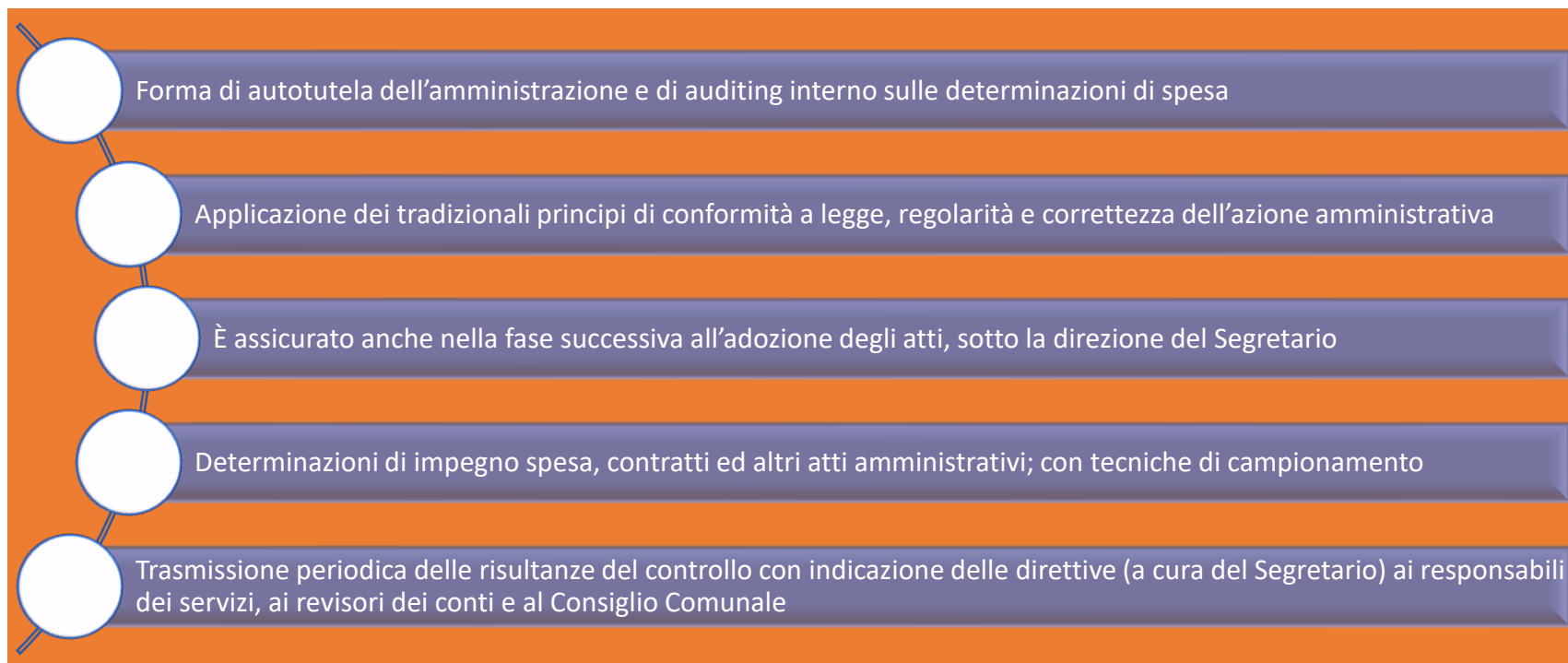
# CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

(art.147-quinquies del Tuel)



# CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(art. 147-*bis* del Tuel)

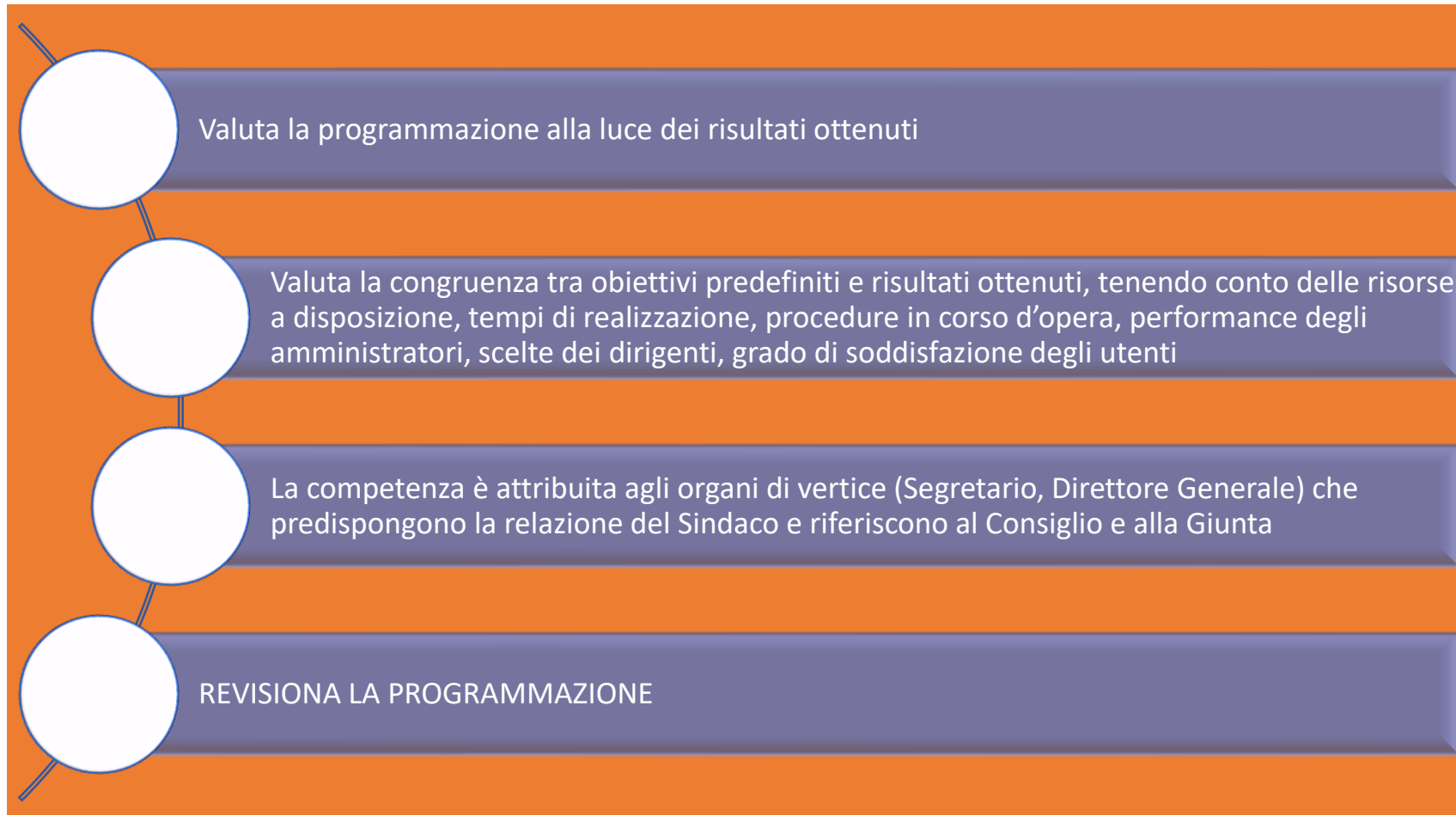


**L'Ente si dota di un proprio regolamento dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti**

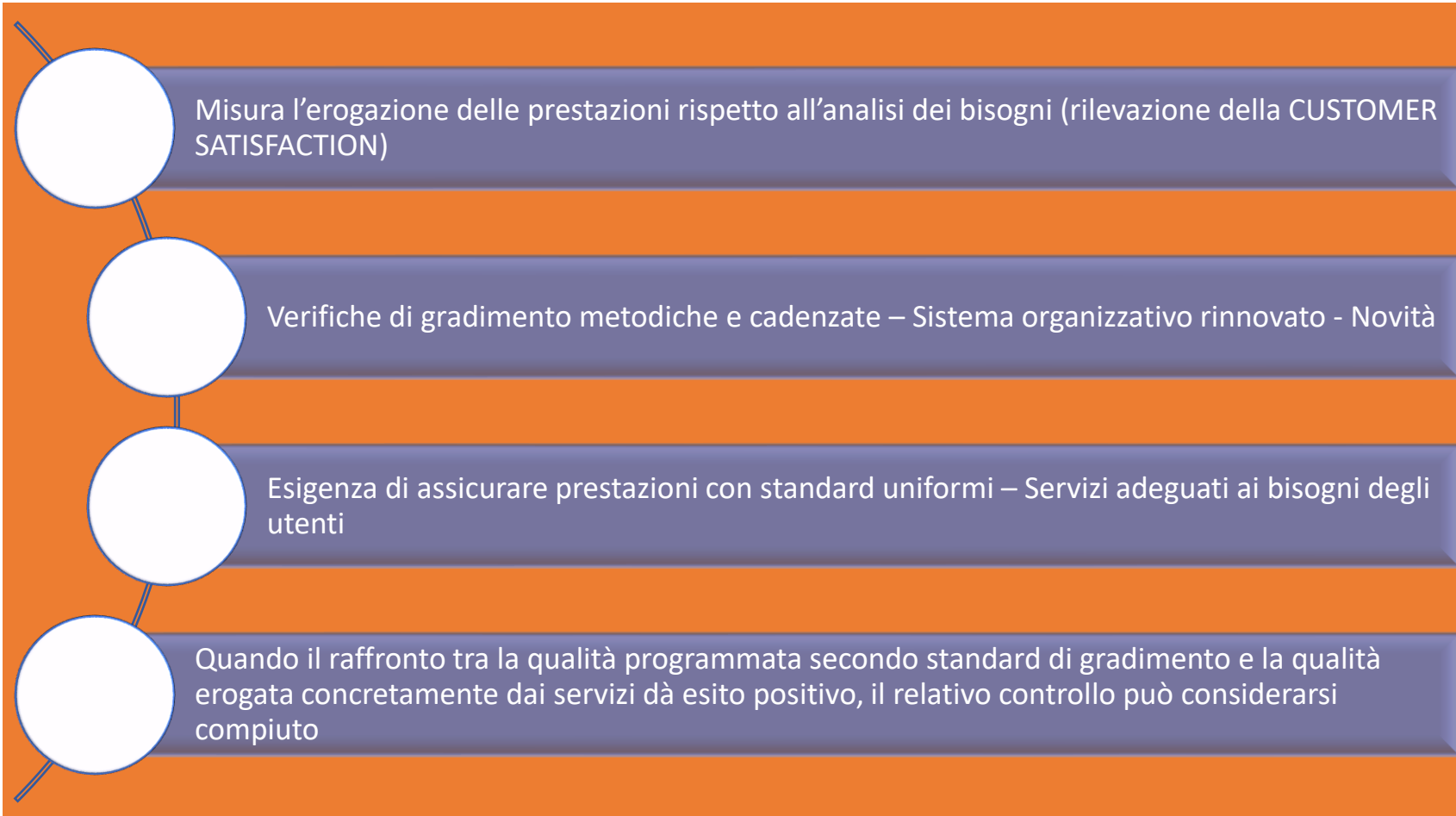
**ACQUISIRE AD INIZIO INCARICO TALE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**

# CONTROLLO STRATEGICO

(art. 147-ter del Tuel)

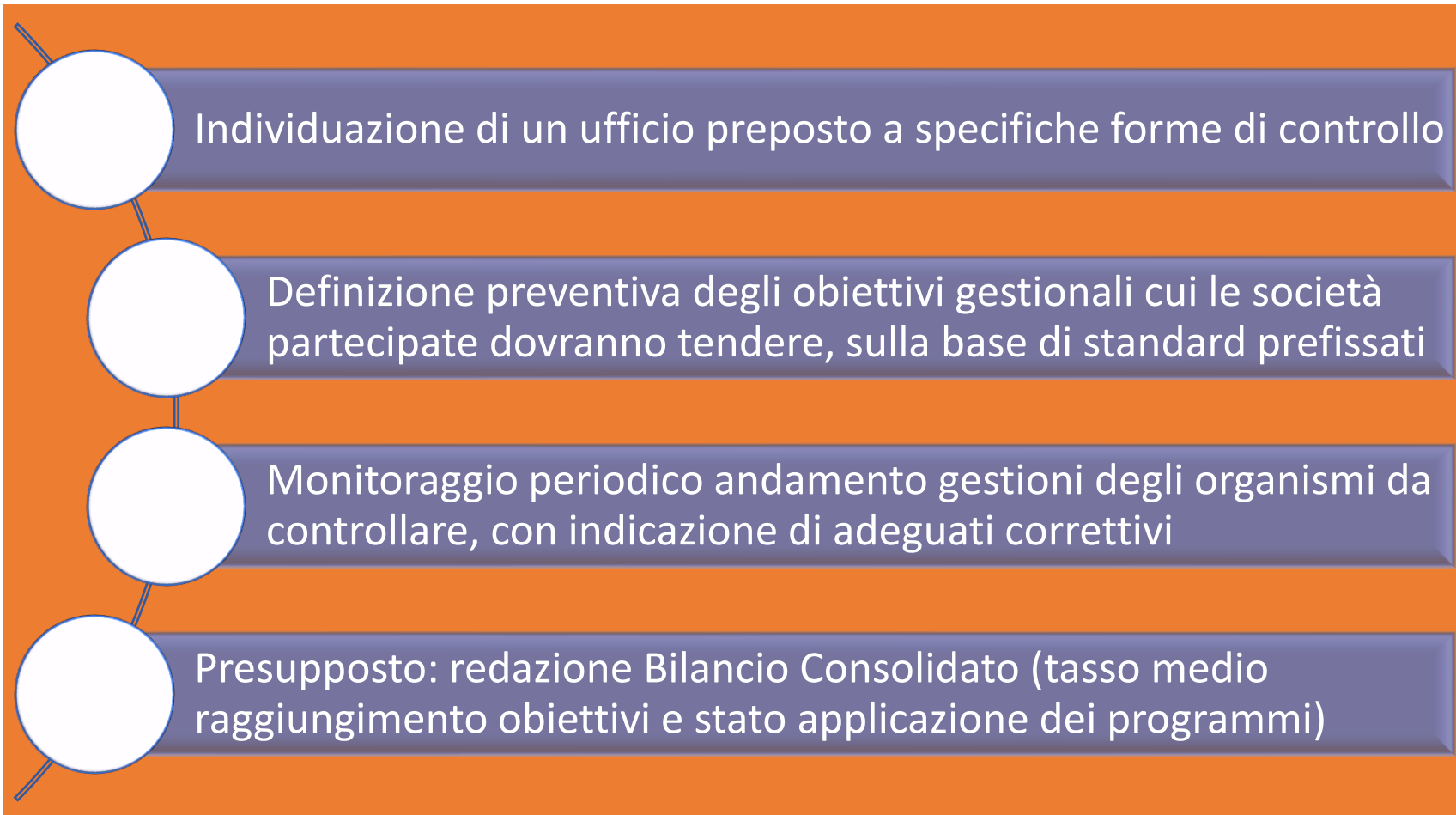


# CONTROLLO DI QUALITA'



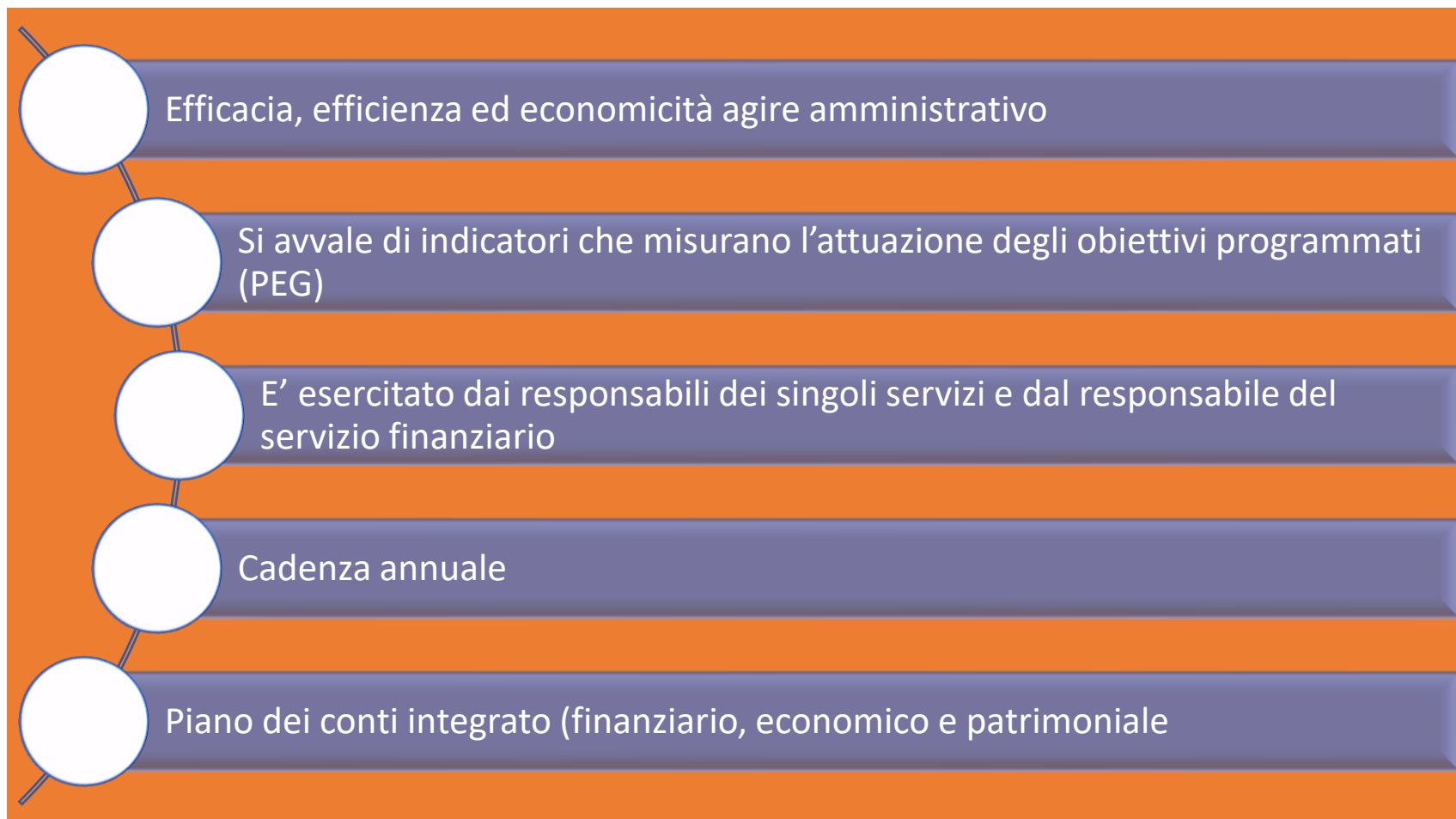
# CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

(art. 147-*quater*)



# CONTROLLO DI GESTIONE

(art 147, co. 2, lett. a, del Tuel)



# CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 196

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità .
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi

# CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI

**Controllo interno** che monitora tutta la gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la loro corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e della relativa azione amministrativa

Efficacia

Efficienza

Economicità

Nel caso emergano degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, l'ente locale può provvedere con tempestivi interventi correttivi

Obbligatorio per tutti gli enti locali

Controllo ciclico, suddiviso in fasi

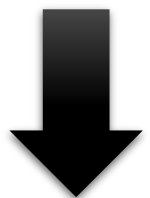
Deve essere preceduto da una precisa definizione degli obiettivi gestionali (breve periodo), affidati ai responsabili di servizio con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e con il piano dettagliato degli obiettivi

Per essere efficace, è necessario che sia supportato da un buono e solido sistema informativo per ricavare le informazioni ed i dati necessari.

Disciplinato dall'art. 147, comma2, lett. a) e 196 e seguenti del *Tuel*.

# CONTENUTO REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE E SUA STRUTTURA

## Referto di controllo di gestione



Obbligatorio  
per ogni  
esercizio

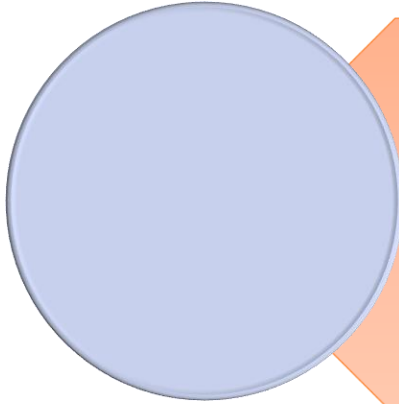


le risultanze indicate precedentemente siano  
in totale corrispondenza con le indicazioni  
allegate al Rendiconto e contenute nella  
relazione di Giunta

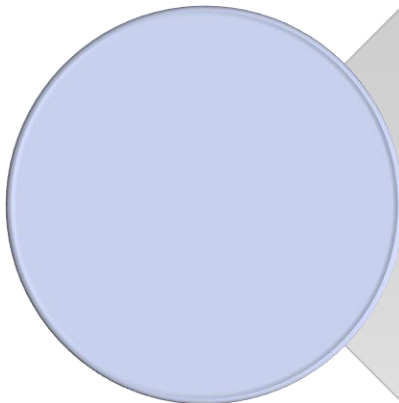
## Contenuto del referto

- ✓ la prima parte, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- ✓ una seconda, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica;
- ✓ una terza, relativa all'analisi dei parametri di deficit strutturale;
- ✓ una quarta, dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto del pareggio di bilancio, degli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005 ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- ✓ una quinta, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);
- ✓ una sesta, finalizzata a dimostrare l'efficacia dell'azione condotta attraverso lo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi e il grado di raggiungimento degli obiettivi prettamente esecutivi/gestionali.

# Ruolo specifico dei Revisori

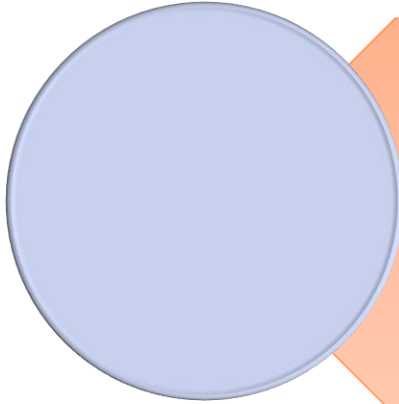


Vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari (Art. 147 quinquies TUEL) – Viene svolta, sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione

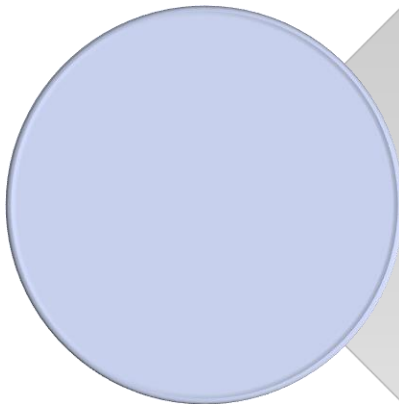


Controllo di regolarità amministrativa e contabile (Art. 147-bis, co. 3 TUEL) – Viene trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti. Agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al Consiglio Comunale

# Ruolo OIV sui controlli



Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una Relazione annuale



Attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

# MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

## Art. 4 – D.lgs 150/2009

L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso **((, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi))**

## Art. 6 – D.lgs 150/2009

**((Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione))** , verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi **programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).))**

## NEI CONTROLLI PERIODICI DEL REVISORE NON PUO' MANCARE LA PRESA VISIONE DI:

